



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 26641 / 159.11.15 del 21 DIC. 2015

PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE  
CIVILE  
PALERMO  
(rif. Nota 26 novembre 2015, n. 70302)

*Oggetto: Natura giuridica dell'Ufficio Amianto ex l.r. n. 10/2014.*

1. Si riscontra la nota in riferimento, con cui si rappresenta che la legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 ha istituito l'ufficio Amianto del Dipartimento regionale della Protezione civile, prevedendo che la nomina dei suoi componenti avvenga con decreto del Presidente della Regione (art.3).

Al riguardo si sono riscontrati dubbi circa la natura giuridica di tale Ufficio, ovvero se lo stesso debba considerarsi alla stregua “... di una struttura intermedia” interna al Dipartimento richiedente, “o in alternativa di Ufficio speciale alle dirette dipendenze del Presidente della Regione”.

Ciò avrebbe delle refluenze sia sulla tipologia di contratto da proporre al dirigente regionale nominato per coordinarne le attività, sia per le attività di controllo e direzione posti a carico del Dipartimento in indirizzo.

In particolare, secondo il Richiedente, non può essere considerato “Ufficio speciale ai sensi dell'art. 4, co. 7, della l.r. 10/2000 poiché non solo non ne ha la peculiare temporaneità, ma è intendimento del legislatore inserirlo organicamente nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile...”.

Tale conclusione è stata condivisa del Dipartimento regionale della funzione pubblica che con nota 10 luglio 2015, n. 93411 (allegata alla richiesta in riferimento) ha osservato che l'Ufficio amianto “non può essere considerato Ufficio speciale poiché costituito ai sensi

della l.r. 10/2014 e non della l.r. 10/2000...".

Successivamente, con nota 2 dicembre 2015, n.71213, ad integrazione della precedente richiesta di parere, il Dipartimento ha ritenuto opportuno fare altresì presente che l'intestazione dei capitoli di Bilancio regionale, riservati al funzionamento dell'Ufficio Amianto, sono tutti inseriti nella rubrica del Dipartimento regionale protezione civile.

Tale circostanza confermerebbe "...che l'Ufficio sia una struttura ...interna al Dipartimento, posto che, "... tra le prerogative di un Ufficio speciale rientrerebbe una certa autonomia gestionale e di spesa, assente nel caso in esame".

In conclusione si chiede l'avviso dello Scrivente in merito alla natura giuridica dello stesso.

2. L'art. 3 della l.r. 10/2014<sup>1</sup> prevede al comma 1 che nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito l'Ufficio amianto.

Con decreto del Presidente della Regione sono nominati, in numero massimo di dodici unità, i componenti del medesimo Ufficio e ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, individuato tra i componenti dell'Ufficio, è conferito l'incarico di coordinarne le attività, con l'obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attività svolta.

Relativamente agli Uffici speciali la norma di riferimento è l'art. 4, comma 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10<sup>2</sup>. Detto articolo prevede che "la Giunta regionale può

**1 Art. 3** Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile.

1. Nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile è istituito l'Ufficio amianto che ha i seguenti compiti:

a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami di amministrazione regionale, dell'A.R.P.A., delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali;

b) verificare, ove occorra, l'impiego ottimale delle risorse economiche vincolate in materia di amianto delle singole amministrazioni territorialmente competenti e sollecitare l'utilizzo di quelle non ancora impiegate;

c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto;

d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso l'impianto regionale di trasformazione di cui all'articolo 14.

2. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati, in numero massimo di dodici unità, i componenti dell'Ufficio amianto. Con il medesimo decreto il Presidente della Regione conferisce ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, individuato tra i componenti dell'Ufficio, l'incarico di coordinarne le attività con l'obbligo di relazionare semestralmente al Presidente della Regione ed alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana in ordine all'attività svolta, al cronoprogramma delle iniziative in essere ed al grado di conseguimento degli obiettivi per cui è istituito l'Ufficio. Per lo svolgimento della propria attività l'Ufficio si avvale del personale amministrativo e del locali individuati con proprio provvedimento dal Segretario generale della Presidenza della Regione.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la "Commissione regionale amianto" istituita con decreto interassessoriale n. 02285 del 28 novembre 2013 in ottemperanza alla Delib.G.R. n. 246 dell'11 luglio 2013.

**2 Art. 4**

*Tipologia delle strutture operative.*

1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

2. Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero

2

ASR  
CA

*deliberare la istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità, per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni”.*

La dotazione di personale e quella strumentale degli Uffici è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo.

Quindi alla luce del sopra rappresentato quadro normativo di riferimento emerge come in effetti gli Uffici speciali nell'ordinamento regionale sono quelli istituiti (temporaneamente) ai sensi della succitata legge regionale n. 10/2000.

L'Ufficio amianto è stato invece istituito con una specifica legge regionale (*la citata l.r. n. 10/2014*). Inoltre, non è definito espressamente dal legislatore regionale come Ufficio speciale, secondo, appunto, le disposizioni contenute nella l.r. n. 10/2000, né viene indicata la natura giuridica dello stesso.

Non ha poi natura temporanea, pur avendo assegnati degli obiettivi da realizzare entro un determinato lasso di tempo.

Esaminato anche l'elenco degli Uffici speciali della Regione, indicato in via (pressochè) esaustiva nel piano triennale di prevenzione della corruzione (aggiornamento 2015/2017 del piano 2013/2016), non si rinviene in esso l'Ufficio di che trattasi.

Di contro, l'Ufficio amianto è esplicitamente individuato, dal succitato art. 3 della legge istitutiva, come operante “*nell'ambito del Dipartimento della protezione civile*”.

Tutti tali elementi fanno propendere per una interpretazione conforme al punto di vista espresso dal Dipartimento in indirizzo (e all'avviso reso dal Dipartimento regionale della funzione pubblica con la suddetta nota n. 93411/2015), e cioè che l'Ufficio vada collocato all'interno della struttura organizzativa del Dipartimento regionale della protezione civile.

dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.

3. In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai principi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascuno procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.

4. [L'individuazione delle strutture intermedie e dei relativi ambiti di competenza è disposta con regolamento ed è soggetta a revisione almeno triennale; fino a quando non saranno definite tali procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 viene mantenuta l'attuale struttura e l'esistente organizzazione <sup>uu</sup>].

5. È istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.

6. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.

**7. La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia**

Per completezza va aggiunto che qualora il Legislatore o lo stesso Governo regionale intendano comunque configurarlo come un Ufficio speciale, occorrerà un necessario intervento legislativo, nel quadro, come visto, delle specifiche disposizioni contenute nella l.r. n. 10/2000.


Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

3 – Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

---

(Avv. Alessandra Di Salvo/Avv. Gianluigi Amico)



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

D'ORDINE

(Avv. P. Chiapparrone)

